

STUDIO BADELLINO

GIOVANNI L. BADELLINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

CIRCOLARE N. 4 DEL 12 OTTOBRE 2009

INTRODUZIONE	PAG. 2
NUOVI OBBLIGHI PUBBLICITARI PER LE SOCIETÀ	PAG. 2
SCONTRINO FARMACEUTICO PARLANTE	PAG. 2
COMPENSABILITÀ DEGLI IMPORTI ISCRITTI A RUOLO	PAG. 2
TREMONTI-TER	PAG. 3
COMPENSABILITÀ DEL CREDITO IVA	PAG. 3
COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO	PAG. 3
CLASS ACTION	PAG. 3
COMUNICAZIONE DATI RILEVANTI AI FINI FISCALI DEGLI ENTI ASSOCIATIVI	PAG. 4

INTRODUZIONE

Si illustrano di seguito le principali novità in materia tributaria e giuridica in genere dell'ultimo mese.

Si comunica fin da ora che a breve seguirà un'apposita circolare riguardante il cosiddetto "Scudo fiscale".

La circolare dello Studio vuole essere semplicemente uno spunto di riflessione. Qualora i Signori Clienti intendessero approfondire ulteriormente l'argomento possono rivolgersi allo Studio, che rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento.

**NUOVI OBBLIGHI
PUBBLICITARI PER LE
SOCIETÀ**

La legge comunitaria 2008, recepita nel nostro ordinamento con la legge 88/2009, all'articolo 42, ha introdotto alcuni obblighi di pubblicità per le società, (cfr. gli articoli 2250 e 2630 del Codice Civile come modificati dalla legge). In particolare le società, sia di persone che di capitale, dovranno indicare negli atti e nella corrispondenza (ad esempio contratti, fatture, lettere, ordinativi, ecc...) le seguenti informazioni:

- sede della società;
- ufficio del Registro Imprese dove trovasi iscritta e relativo numero di iscrizione;
- capitale effettivamente versato e quale risulta esistente dall'ultimo bilancio (società di capitali);
- stato di liquidazione in seguito allo scioglimento;
- stato di unipersonalità (spa ed srl).

Le società di capitali sono inoltre soggette all'obbligo ulteriore di pubblicare le medesime informazioni anche nei propri siti web.

Tutte le società che omettano o ritardino gli adempimenti previsti incorreranno nella sanzione stabilita da un minimo di € 206,00 ad un massimo di € 2.065,00, a carico di ciascun amministratore.

**SCONTRINO
FARMACEUTICO
PARLANTE**

Dal 2010 sullo scontrino farmaceutico non sarà più presente il nome del farmaco poiché, a giudizio del Garante della privacy, la menzione in chiaro del nome del medicinale comporta una lesione della riservatezza e della dignità dei contribuenti. Pertanto, dal 1° gennaio 2010 gli scontrini dovranno contenere l'indicazione della natura e della quantità dei medicinali acquistati, del codice alfanumerico posto sulla confezione (che sostituirà il nome) e del codice fiscale del destinatario della spesa.

**COMPENSABILITÀ DEGLI
IMPORTI ISCRITTI A
RUOLO**

Con una direttiva Equitalia SpA ha illustrato la nuova modalità di pagamento dei debiti esattoriali: sarà possibile compensarli con i crediti per tributi erariali e locali richiesti a rimborso. Tale procedura è per ora possibile solo per le persone fisiche ma Equitalia e Agenzia delle Entrate assicurano che a breve sarà resa disponibile anche per

gli altri enti. Nei prossimi giorni i contribuenti interessati riceveranno una proposta di compensazione da parte di Equitalia SpA; a partire da questo momento avranno 60 giorni di tempo per comunicare se la accettano o meno.

TREMONTI-TER

Torna l'agevolazione Tremonti, ovvero un incentivo fiscale per i nuovi investimenti delle imprese in macchinari (specificamente elencati dalla legge). I soggetti che possono avvalersene sono gli imprenditori individuali, le società di persone e le società di capitali. L'incentivo consiste nella deducibilità di un ulteriore 50% del valore del bene (oltre alla già consueta quota di ammortamento) dal reddito di impresa ed è utilizzabile sia per beni strumentali nuovi che usati. Esso è previsto solo in relazione alle imposte sui redditi e non, quindi, anche per l'IRAP.

La detassazione riguarda gli investimenti effettuati nel secondo semestre 2009 e nel primo semestre 2010, gli importi saranno però deducibili entrambi nel 2010 (e quindi l'effetto fiscale si avrà solo in sede di versamento del saldo IRES o IRPEF nel giugno del 2011).

La decadenza dal beneficio si ha con la cessione o l'autoconsumo dei beni agevolati prima del secondo esercizio successivo all'acquisto.

COMPENSABILITÀ DEL CREDITO IVA

Cambia il regime di compensabilità del credito IVA. Dal 1° gennaio 2010:

- per i crediti IVA compensati fino a € 10.000,00 su base annua (come pure ogni altro credito tributario) l'utilizzo continuerà ad effettuarsi dal primo giorno dell'esercizio successivo a quello di maturazione;
- la compensazione dei crediti IVA annuali per importi superiori sarà possibile solo a partire dal 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione IVA da cui il credito emerge e solo se è stato rilasciato il visto di conformità sulla dichiarazione da parte di un dottore commercialista o di un consulente del lavoro.

Un apposito decreto ministeriale, inoltre, potrà elevare, a partire dal 1° gennaio 2010, il limite del credito compensabile a € 700.000,00.

COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO

Viene inserito un limite massimo alle commissioni che le banche praticano alla clientela per la messa a disposizione di fonti: questa non potrà superare lo 0,5% per trimestre dell'importo dell'affidamento, a pena di nullità del patto di remunerazione.

CLASS ACTION

Viene nuovamente prorogato al 1° gennaio 2010 il debutto della *Class Action*, inserita dal Governo Prodi a fine 2007 ma, fino ad oggi, mai entrata in vigore.

**COMUNICAZIONE DATI
RILEVANTI AI FINI FISCALI
DEGLI ENTI ASSOCIATIVI**

Gli Enti associativi dovranno inviare, in proprio o mediante un intermediario abilitato, una comunicazione contenente una serie di informazioni necessarie all'Agenzia delle Entrate per contrastare l'uso distorto dello strumento associazionistico. Il termine per l'invio è il 30 ottobre. In caso di variazione dei dati il modello andrà nuovamente trasmesso entro il 31 marzo dell'anno successivo.